

Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

Art. 24

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 38/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole <<l'indennità di trasferta e il rimborso forfettario delle spese di vitto ed esercizio automezzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato>>.